



Regolamento del Dottorato in Studi italianistici

[D.R. n. 183/2021 del 2 febbraio 2021 - Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il Corso di Dottorato

1. Il Dottorato in Studi italianistici (nel seguito: Dottorato) organizza, promuove e coordina la formazione dottorale finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione relative alle discipline italianistiche (letterarie, filologiche e storico-linguistiche, letterarie e filologiche medievali e umanistiche, comparatistiche) facenti capo ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'Allegato A al presente Regolamento, assicurando la qualità della formazione e del metodo formativo e la valutazione dei risultati. Il Dottorato promuove l'internazionalizzazione degli studi e favorisce gli scambi di docenti e di dottorandi con atenei e centri di ricerca esteri, nel rispetto della normativa d'Ateneo.
2. Il Dottorato ha sede presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa.
3. Il Dottorato è istituito secondo le norme vigenti e in conformità con il Regolamento di Ateneo in materia.
4. La lingua ufficiale del corso di Dottorato è l'italiano. In italiano si svolgeranno quindi di norma i colloqui di passaggio d'anno e la discussione delle tesi. Altre lingue di larga comunicazione (inglese e francese in primo luogo) potranno essere usate da colleghi ospiti in veste di *visiting professor* e da eventuali allievi del corso di dottorato provenienti da atenei stranieri.
5. Il Dottorato può stabilire convenzioni o consorzi con altri Dottorati o Enti di ricerca, pubblici o privati, in conformità con quanto stabilito nell'art. 22 del Regolamento di Ateneo.
6. È possibile istituire specifici curricula, per i quali può essere designato un responsabile scientifico. In questo caso, la designazione sarà oggetto di una specifica valutazione e di un parere da parte del Collegio dei docenti.
7. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 Organi del Corso di Dottorato

1. Gli organi del Dottorato sono:

- a) il Collegio dei docenti
- b) il Coordinatore

come definiti nel Regolamento di Ateneo in materia e negli articoli seguenti del presente Regolamento.

Articolo 3 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dottorato, più due rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca. I rappresentanti dei dottorandi non partecipano alla discussione e alla deliberazione sulla valutazione annuale degli iscritti e sull'organizzazione dell'esame finale.
2. Il Collegio ha funzioni di indirizzo generale delle attività del Dottorato; in particolare, esercita le funzioni previste dall'art. 4 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.
3. Il Collegio elegge il Coordinatore fra i suoi membri, professori di prima fascia in servizio a tempo pieno, con le stesse modalità previste per le elezioni dei presidenti dei corsi di studio. In caso di motivato impedimento o rinuncia dei professori di prima fascia, o per l'ipotesi in cui nessuno di essi risulti eletto in ogni turno, il Coordinatore è scelto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno del Collegio. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici.
4. Il Collegio può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei membri o per convocazione da parte del Coordinatore, che lo presiede.
5. Del Collegio dei docenti possono entrare a far parte i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, purché la durata residua del contratto sia pari ad almeno due anni, appartenenti ad atenei italiani o stranieri, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati purché in servizio. Tali soggetti devono farne esplicita richiesta, approvata dal Collegio dei docenti, previa comunicazione al dipartimento di afferenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori universitari dell'Ateneo, la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il dipartimento di afferenza.

Articolo 4 Coordinatore

1. Il Coordinatore convoca e presiede la giunta e il Collegio dei docenti, vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Dottorato, rappresenta il Dottorato presso l'Ateneo e ogni altro organismo esterno.

2. Il Coordinatore può designare un Vicecoordinatore, scelto tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che siano membri del Collegio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il Coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa.
3. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Coordinatore può adottare provvedimenti di competenza del Collegio, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 5 Rapporti con il Dipartimento

1. Ai fini del funzionamento del Dottorato, il Consiglio di Dipartimento, quale sede amministrativa del Dottorato, assegna a quest'ultimo i fondi messi a disposizione dall'Ateneo, sui quali successivamente il Collegio dei docenti delibera in merito alla loro ripartizione.

PARTE II Ammissione

Articolo 6 Ammissione

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica (art. 9 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca), con la formazione di un'unica graduatoria di merito per il Dottorato.

Articolo 7 Prove di ammissione

1. Sono oggetto di valutazione:
 - a) il *curriculum* del candidato (comprensivo del percorso formativo, delle eventuali pubblicazioni, della tesi di laurea magistrale e di ogni ulteriore documento utile) e il suo progetto di ricerca, con soglia minima di superamento di 28/40;
 - b) una prova scritta, consistente in un elaborato attinente alle tematiche disciplinari contemplate dal Dottorato, con soglia minima di superamento di 21/30;
 - c) un colloquio (comprensivo della discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato al momento dell'iscrizione) e di una breve prova di lingua straniera (inglese o francese), con soglia minima di superamento di 21/30.

Articolo 8 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi

della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 9

Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, sulla base delle competenze specifiche di ricerca dei vari docenti del dottorato e attenendosi comunque, per quanto possibile, a un criterio di rotazione.

Articolo 10

Attività compatibili e incompatibili

1. I dottorandi possono svolgere annualmente all'interno dell'Ateneo non più di 40 ore di attività didattica integrativa, sussidiaria, propedeutica o di recupero. Eventuali altre attività devono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, dietro motivata richiesta presentata dal dottorando, sempre nel rispetto delle norme del Regolamento di Ateneo.

Articolo 11

Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- presentazione di una relazione annuale che preveda, oltre alla descrizione degli obiettivi di ricerca, e delle attività relative da svolgere l'anno seguente, l'illustrazione della ricerca già svolta. Potranno essere segnalate anche le attività didattiche o affini, eventualmente svolte durante l'anno. La relazione sarà oggetto di valutazione positiva o negativa da parte del Collegio, e dovrà essere discussa personalmente dal dottorando, anche – eccezionalmente – per via telematica. In caso di valutazione negativa, non sarà concesso il passaggio all'anno successivo.

2. Salvo eccezioni legate a comprovati motivi di salute, o allo svolgimento di soggiorni di studio all'estero approvati dal Collegio, gli allievi iscritti del primo e del secondo anno di corso sono tenuti a frequentare i cicli obbligatori di lezione e le attività didattiche d'ateneo. Assenze non giustificate saranno segnalate nel giudizio finale sull'attività annuale.

PARTE IV

Conseguimento del titolo

Articolo 12
Esame finale

1. L'esame finale è disciplinato dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca. La specifica procedura è descritta nell'Allegato B al presente Regolamento: *Modalità di consegna, prevalutazione e discussione della tesi*.

Articolo 13
Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V
Accordi e internazionalizzazione

Articolo 14
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 15
Co-tutele

1. Le proposte di tesi in co-tutela con atenei stranieri devono essere vagliate e approvate dal Collegio dei docenti.
2. I dottorandi in regime di co-tutela in entrata sono tenuti a partecipare, nel periodo di soggiorno in Italia, alle attività didattiche del Dottorato e comunque a sottoporsi alle procedure di verifica annuale previste per i dottorandi.
3. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 16
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 17
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico ed è altresì consultabile sul sito dell'Università.

Allegato A

Elenco dei settori scientifico-disciplinari compresi nel dottorato in Studi Italianistici

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana

L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate

Allegato B

Modalità di consegna, prevalutazione e discussione della tesi

Le modalità alle quali si fa riferimento sono stabilite secondo il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, prot. 1.3.2018, n. 14429, applicato agli immatricolati a decorrere dall'a.a. 2014/2015 ciclo XXX, Parte IV Conseguimento del titolo, art. 19 (il Regolamento è reperibile all'indirizzo <https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1582-area-didattica-e-studenti>) in particolare, si fa riferimento ai seguenti commi:

comma 2: Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al Collegio dei docenti del corso.

A partire dall'anno accademico 2016/2017, i dottorandi che presenteranno domanda di esame finale sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.

Quindi: entro il **31 ottobre** i dottorandi devono **presentare domanda** agli uffici d'Ateneo, compilare il questionario di valutazione e consegnare la tesi (in formato pdf) sia al supervisore che al Coordinatore del dottorato, che la trasmetterà al Collegio.

comma 3: Entro quindici giorni dopo la fine dell'anno accademico e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera, con valutazione motivata, l'eventuale trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione della tesi agli stessi. Qualora la tesi presentata non sia idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. Ai sensi della normativa vigente, i valutatori devono essere almeno due ed essere esterni all'Università di Pisa e agli eventuali altri enti che concorrano al rilascio del titolo finale.

Quindi: entro il **15 novembre**, sentito il tutore, il Collegio delibera:

- l'**idoneità** della tesi: in tal caso la trasmette a **due valutatori** esterni nominati dal medesimo Collegio (saranno ovviamente scelti due valutatori che siano esperti dell'argomento e disponibili a valutare la tesi. I valutatori dovranno appartenere ad atenei non consorziati con il Dottorato di Studi Italianistici);

oppure, in alternativa:

- la **non idoneità** della tesi: in tal caso assegna **al massimo due mesi di rinvio** (attenzione: non è previsto che il sia il dottorando a richiedere la proroga, come accadeva in passato). Al massimo entro il **15 gennaio** dell'anno successivo alla fine del corso la tesi giudicata una prima volta non idonea deve essere sottoposta nuovamente al Collegio, che non potrà concedere ulteriori proroghe e quindi, in presenza di una seconda valutazione negativa, potrà escludere la tesi dalla discussione.

comma 4: I valutatori devono esprimere un giudizio sulla tesi entro tre mesi dal ricevimento della stessa; superato tale periodo, in assenza di specifiche comunicazioni, il valutatore decade e il Collegio dovrà individuarne un altro. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Nel caso in cui il

Collegio ritenga i pareri dei valutatori discordanti, nomina un ulteriore valutatore, in possesso dei requisiti indicati al precedente comma, con il compito di giungere a una sintesi delle valutazioni discordi entro tre mesi dal ricevimento della tesi.

Quindi: i valutatori devono esprimere un giudizio sulla tesi entro tre mesi dal ricevimento (indicativamente entro il **15 febbraio** per le tesi giudicate idonee dal Collegio, entro il **15 aprile** per le tesi giudicate non idonee dal Collegio).

I valutatori possono proporre:

- l'ammissione della tesi alla discussione;

o, in alternativa,

- **il rinvio** della tesi per integrazioni e correzioni, **per un periodo massimo di sei mesi**.

I valutatori dovranno inviare le loro schede al Coordinatore, che provvederà ad archiviarle.

comma 5: Il Collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori o dell'ulteriore terzo valutatore, ovvero decorso il periodo di rinvio richiesto dai due valutatori per le necessarie integrazioni e correzioni. Solo nell'ultimo caso la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto così come previsto dalla normativa vigente.

Quindi: il Collegio fissa la sessione di discussione entro tre mesi dall'ammissione proposta dai valutatori. È compito dei singoli supervisor proporre la composizione della commissione per l'esame finale, facendo in modo che la stessa commissione possa giudicare almeno due delle tesi da discutere.

La commissione può essere composta di tre o cinque membri ufficiali, tra i quali potranno essere inclusi i docenti che hanno già coperto il ruolo di valutatori, ma solo nella misura di uno per ogni tesi/candidato. In casi particolari, come le cotutele, la composizione della commissione dovrà essere stabilita in base agli specifici accordi precedentemente siglati.

Una volta concordata con i supervisor interessati la composizione di una commissione, il Coordinatore ufficializza la composizione medesima e la comunica al Direttore del Dipartimento di riferimento del Dottorato (attualmente, *Filologia, Letteratura e Linguistica*). Il Direttore di Dipartimento procede alla nomina della commissione, ratifica la data della discussione e trasmette l'incartamento agli uffici, che dovranno provvedere a convocare la commissione.

Il calendario delle discussioni sarà elaborato rispettando le seguenti scadenze:

- entro il **15 maggio** nel caso di tesi giudicate idonee dal Collegio già in prima istanza e ammesse direttamente dai valutatori alla discussione;
- entro il **15 ottobre** nel caso di tesi giudicate idonee dal Collegio ma non ammesse alla discussione dai valutatori: discussione a seconda del rinvio accordato (ma al massimo, considerando sei mesi di rinvio e due mesi di tempo per acquisire un nuovo parere scritto);
- entro il **15 luglio** nel caso di tesi giudicate non idonee ma ammesse alla discussione: discussione; nel caso di tesi giudicate non idonee e non ammesse alla discussione: la data della discussione sarà fissata in base ai tempi del rinvio accordato (ma al massimo, considerando sei mesi di rinvio e due mesi di tempo per acquisire un nuovo parere scritto, entro il **15 dicembre** dell'anno successivo alla conclusione

del corso).

comma 9: La versione definitiva della tesi deve essere presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, avendo cura di fornirla in tempi utili ai membri della commissione; entro tale data il dottorando dovrà altresì presentare agli uffici il frontespizio debitamente firmato rilasciato dalla banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche.

Quindi: la tesi definitiva in pdf va consegnata agli uffici e caricata sulla piattaforma ETD almeno tre giorni prima della discussione, ai commissari di tesi almeno un mese prima della discussione.